Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 10/06/2019

ORDINANZA N° 48 del 10/06/2019

Oggetto: **Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico - Punti di campionamento 32 e 33**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE", con particolare riferimento:

- All'art. 4, che attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla classificazione delle acque ricadenti nel proprio territorio;
- All'art. 5, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale di cui sopra;
- All'art. 5, comma 1, lettera b) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri al fine di determinare i divieti di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del citato decreto legislativo;

Visti i Decreti della Regione del Veneto:

- n. 339 del 04.10.2018, come modificato dal Decreto n. 455 del 03.12.2018 (errata corrige) con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2019, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

- n. 431 del 26.11.2018 con il quale sono state individuate per l'anno 2019 le acque di balneazione ed i relativi punti di monitoraggio nonché stabilita la durata della stagione balneare, confermata nel periodo compreso fra il 15.05.2019 e il 15.09.2019;
- n. 41 del 14.02.2019 per l'attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione in riferimento all'anno 2019;

Vista l'ordinanza n. 35 del 16.05.2019 ad oggetto "Delimitazione delle acque permanentemente vietate alla balneazione ricadenti nel territorio del comune di Cavallino Treporti";

Vista la nota prot. n. 57739 del 10.06.2019 del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV – Servizio Laboratorio Veneto Est, qui assunta al prot. n. 11906 del 10.06.2019, recante la proposta di divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico per le zone relative ai punti di controllo nn. 32 e 33, sulla scorta dei prelievi effettuati in data 07.06.2019;

Preso atto che i punti di controllo suddetti sono così meglio descritti e precisamente individuati:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			**INIZIO TRATTO**		**FINE TRATTO**		**Lunghezza (metri)**
N° punto	**Codice Ministeriale**	**Denominazione punto**	**Lat (WSG 84)**	**Long (WSG 84)**	**Lat (WSG 84)**	**Long (WSG 84)**	
32	IT005027044001	Cavallino-via Faro civ. 12	12.581885	45.478098	12.578858	45.478026	295
33	IT005027044002	Cavallino-via F. Baracca civ. 45	12.578858	45.478026	12.566632	45.474961	1085

e che essi corrispondono alle acque della località Cavallino-Faro Valledolce, comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile dal n. 34 al n. 29 compresi, come più chiaramente rappresentato nell'allegato alla presente ordinanza, per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che Cavallino Treporti è primaria località turistica della costa veneta e che, pertanto, si rende necessario assumere ogni provvedimento a tutela della salute pubblica;

Ritenuto doveroso e urgente procedere nel merito, ovvero vietando temporaneamente la balneazione nelle acque sopraelencate;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

per i motivi di salute pubblica sopra esposti

ORDINA

1. il **TEMPORANEO DIVIETO DI BALNEAZIONE** nelle seguenti acque di balneazione:

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			**INIZIO TRATTO**		**FINE TRATTO**		**Lunghezza (metri)**
N° punto	**Codice Ministeriale**	**Denominazione punto**	**Lat (WSG 84)**	**Long (WSG 84)**	**Lat (WSG 84)**	**Long (WSG 84)**	
32	IT005027044001	Cavallino-via Faro civ. 12	12.581885	45.478098	12.578858	45.478026	295
33	IT005027044002	Cavallino-via F. Baracca civ. 45	12.578858	45.478026	12.566632	45.474961	1085

corrispondenti alle acque della località Cavallino-Faro Valledolce, comparti del Piano Particolareggiato

dell'Arenile dal n. 34 al n. 29 compresi, come più chiaramente rappresentato nell'allegato alla presente ordinanza, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. il divieto dovrà essere osservato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla pubblicazione della successiva ordinanza di revoca del divieto, che potrà essere emanata solo a ricezione della conforme comunicazione da parte di ARPAV;

3. durante tutto il periodo di divieto di balneazione, è fatto obbligo alle imprese che effettuano il servizio pubblico di salvataggio sugli specchi acquei interessati dalla presente, di issare e tenere issata la bandiera rossa di cui all'art. 5, comma 4, della parte prima dell'ordinanza n. 25 del 23.04.2019;

4. è altresì fatto obbligo ai concessionari demaniali marittimi, ivi compresi i titolari dei chioschi e delle attività di noleggio di piccoli natanti da diporto, di indicare mediante idonea cartellonistica il divieto di balneazione. Parimenti, i titolari e i gestori delle strutture ricettive classificate dovranno dare adeguata informazione ai loro ospiti sul divieto di balneazione;

5. per i comparti in cui non siano presenti concessioni demaniali marittime, all'obbligo di apposizione della cartellonistica dovrà provvedere C.T. Servizi S.r.l., società soggetta al controllo ed al coordinamento di questa Amministrazione Comunale, affidataria dei servizi di gestione del litorale libero, anche avvalendosi dell'impresa da essa incaricata dei servizi di salvamento;

6. una volta pubblicata la presente, il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio si intende incaricato della trasmissione della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano il servizio di salvataggio, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, al Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al Ministero dell'Ambiente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo e al Comando di Polizia Locale.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ad agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è Davide Vallese.
Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso:
- entro trenta giorni al Prefetto;
- entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;

termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

f.to
IL SINDACO
Avv. Roberta NESTO

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 10/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 25/06/2019.